SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 giugno 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Agenzia delle entrate

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 141

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 17 maggio 2006.

Ammissione al finanziamento dei progetti di ricerca in allegato, presentati ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000. (Prot. n. 921/Ric.).

06A05234

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° giugno 2006.

Accertamento del raggiungimento dei limiti di spesa autorizzato dalla legge 24 marzo 2001, n. 89.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, il quale alla lettera *b)* dell'art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1976, n. 468, e successive modificazioni, aggiunge, dopo il comma 6, tra l'altro, il seguente comma 6-*bis* «Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti di spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data»;

Vista la legge 24 marzo 2001, n. 89, concernente previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile;

Visto l'art. 2, comma 1, della richiamata legge n. 89, in base al quale chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine del ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione;

Visto l'art. 7, comma 1, della citata legge n. 89, il quale indica che all'onere derivante dall'attuazione della medesima legge, valutato in lire 12.705 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed in particolare l'allegato 1, con il quale, ai fini delle misure correttive degli effetti finanziari delle leggi, di cui all'art. 11, comma 3, lettera *i-quater*), della legge 468 del 1978, è stato disposto l'incremento della richiamata autorizzazione di spesa di cui alla suddetta legge n. 89 del 2001, rispettivamente, per 39 milioni di euro per l'anno 2004 e per euro 20.000.000 annui a decorrere dall'anno 2005;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, concernente approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, concernente individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 2005, recante ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006;

Considerato che, in applicazione della richiamata legge n. 89, come rifinanziata ai sensi del suddetto art. 4, comma 246, della legge 350 del 2003, è stato iscritto, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il fondo da ripartire di cui al capitolo 2829 u.p.b. 4.1.5.11. con uno stanziamento di euro 26.561.585;

Considerato che il citato stanziamento di euro 26.561.585 è stato interamente ripartito sulla base delle richieste pervenute da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero della difesa e che occorre provvedere ad un'ulteriore apporto di risorse in quanto risulta insufficiente rispetto alle esigenze;

Ritenuto che per effetto della predetta ripartizione debba ritenersi concretizzata la fattispecie del richiamato art. 11-*ter*, comma 6-*bis* della legge n. 468/78, ai sensi e per gli effetti della medesima norma;

Decreta:

Art. 1.

È accertato l'avvenuto raggiungimento dei limiti della spesa espressamente autorizzata della legge 24 marzo 2001, n. 89, iscritta sul fondo di cui all'u.p.b. 4.1.5.11, capitolo 2829 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse assegnate per l'anno 2006, rispettivamente, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero della difesa.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2006

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

06A05445

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 marzo 2006.

Integrazioni all'articolo 1, comma 2, del decreto interministeriale 31 ottobre 2000, relativo all'individuazione delle categorie destinatarie e delle tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
E
IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 6, lettere *v)* e *z)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 8-*quinquies*, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che demanda a un decreto congiunto del Ministro della salute e del Ministro della difesa l'individuazione delle categorie destinatarie e delle tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari;

Visto il decreto interministeriale sanità-difesa in data 31 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 2000, n. 271;

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, recante norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevede l'istituzione degli uffici di diretta collaborazione di cui il Ministro si avvale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 241, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;

Ravvisata l'esigenza di integrare l'elenco delle categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalle strutture della sanità militare, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto interministeriale 31 ottobre 2000, con i componenti, anche cessati dalla carica, degli uffici di gabinetto e degli altri uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, come pure con i relativi coniugi, parenti ed affini in primo grado;

Decretano:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 2, del decreto interministeriale 31 ottobre 2000, citato in premessa, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«*b-bis)* i componenti, anche cessati dalla carica, degli uffici di gabinetto del Ministro della difesa, di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e degli uffici di diretta collaborazione, di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al conseguente regolamento di organizzazione riferito al Ministero della difesa, come pure i relativi coniugi, parenti ed affini in primo grado;».

Roma, 29 marzo 2006

Il Ministro della salute
(ad interim)
BERLUSCONI

Il Ministro della difesa
MARTINO

06A05397

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 maggio 2006.

Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio valide per la provincia di Bologna, a decorrere dal 1º maggio 2006.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628 recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con D.R. 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora Direzioni provinciali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;

Visto il decreto del Ministro del lavoro 7 novembre 1996, n. 687 contenente le norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione della Direzione regionale e provinciale del lavoro;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il contratto collettivo nazionale del settore merci e spedizioni stipulato in data 27 giugno 2002 tra le Centrali Cooperative, AGCI Servizi, ANCST-Legacoop, Federlavoro e Servizi, Confcooperative, e le Segreterie nazionali delle OO.SS., Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti;

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30 concernente la delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 concernente l'attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

Sentite in data 28 marzo 2006 le Organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, le Associazioni del movimento cooperativo e le Associazioni delle imprese appaltanti o committenti lavori di facchinaggio;

Considerato che il più recente aggiornamento delle tariffe in parola è stato effettuato il 6 aprile 2004 e quindi è ormai decorso il periodo di tempo che indicativamente assume il Ministero del Lavoro con lettera circolare del 2 febbraio 1995 per la periodicità dell'aggiornamento delle tariffe stesse;

Ritenuto di assumere come utili elementi tecnici di riferimento il coefficiente di rivalutazione dei prezzi per il biennio 2004/2005 e quello programmato per l'anno 2006 sia su base locale che su base nazionale;

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio vengono rideterminate, a decorrere dal 1° maggio 2006, con l'aumento del 5% sugli importi delle tariffe vigenti al 30 aprile 2006.

Il nuovo tariffario così determinato viene allegato al presente decreto di cui è parte integrante.

Bologna, 3 maggio 2006

Il direttore provinciale: CASALE

ALLEGATO

TARIFFE MINIME DELLE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO
Art. 4 del decreto del Presidente della Repubblia 18 aprile 1994, n. 342
Valide per la provincia di Bologna dal 1° maggio 2006

PREMESSA.

Tutte le operazioni svolte sulla base del presente tariffario devono essere effettuate nel rispetto delle norme di sicurezza e salvaguardia della salute negli ambienti di lavoro.

Tutti gli oneri per la salvaguardia della sicurezza e della salute dei facchini sono a carico del committente.

La legge 3 aprile 2001, n. 142 concernente «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore» richiama espressamente i minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine per garantire ai soci lavoratori delle Cooperative un trattamento economico adeguato e complessivamente proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato.

La legge 7 novembre 2000, n. 327 prevede che nelle gare d'appalto gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro determinato sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale.

Per quanto riguarda l'art. 13 del presente tariffario si richiamano — ai fini della conoscenza dei trattamenti economici minimi e normativi previsti per i soci facchini delle cooperative, di cui per la elaborazione del presente tariffario si è tenuto conto — gli accordi sottoscritti dalle centrali cooperative AGCI-SERVIZI DI LAVORO, ANCST-LEGACOOP, FEDERLAVORO e SERVIZI-CONFCOOPERATIVE e dalle OO.SS. Nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, il Protocollo d'intesa del 27 giugno 2002 e le successive intese.

Si segnala poi la circolare n. 10 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente per oggetto «modifiche alla disciplina del lavoro cooperativo di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142», con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore.

Art. 1.

Carico o scarico

Le tariffe sono comprensive dello stivaggio o distivaggio ed eventuale paletizzazione e spaletizzazione.

merce normale in:		da 56 a 100	da 31 a 55	da 11 a 30	da 0 a10
Sacchi	a q.	0,58	0,66	0,74	0,86
Casse, cartoni, blocchi o pani		0,59	0,67	0,74	0,87
Prodotti ortofrutticoli	a q.	0,68	0,76	0,83	0,98
Fusti, damigiane, fiaschi, balle, fagotti. bobine, rotoli, fasci, tronchi, verghe o putrelle	a q.	7,51	1,04	0,92	1,35
Lastre sfuse o vetro in casse	a q.	1,24			

A) MERCE PALETTIZZATA CON L'IMPIEGO DI MEZZI MECCANICI DI PROPRIETÀ DEI FACCHINI.

da kg 101 a kg 800	a q.	0,48
oltre kg 800	a q.	0,42

B) Quando le operazioni di carico e scarico di merci paletizzate si svolgono con l'ausilio di mezzi meccanici messi a disposizione da committenti, le tariffe per le singole operazioni sono ridotte del 10%: dai mezzi meccanici sono esclusi i nastri trasportatori e transpallets. Quando i servizi svolti abbiano carattere di continuità (minimo un anno), i mezzi meccanici a motore devono essere in affitto o di proprietà di chi effettua la effettua la prestazione di facchinaggio.

C) Viene applicata una maggiorazione del 10% sulle varie voci del tariffario quando si eseguono operazioni di carico e scarico sui mezzi furgonati o comunque chiusi, la maggiorazione viene elevata al 25% qualora le operazioni vengono effettuate senza l'uso di mezzi meccanici, la stessa maggiorazione del 25% viene applicata per i vagoni fuori sede ferroviaria qualora non siano a piano di carico, per i cassoni o gabbie e pallets che necessitano di reggiatura o legatura. Per l'imbragatura la maggiorazione è del 15%.

Art. 2.

Confezione di merce polverulente, maleodorante o sgradevole, nociva

Polverulenta: calciocianamide, scorie Thomas, calce idrata, zolfo ventilato, fosfato bicalcico, carbonato di calcio, cemento, gesso.

Maleodorante o sgradevole (in balle o sacchi): sangue secco, pannelli di ricino, pellicine, carnicci, farina di carne e di pesce.

Nociva (confezionata a norme CEE): antiparassitari, prodotti chimici in genere con esalazioni tossiche o dispersione di polveri, poltiglia bordolese, dhitane, polveri ramate o similari, soda caustica, solfato di ferro o di rame.

Per le suddette merci maggiorazione del 50%.

FRIGORIFERI E CELLE DI MATURAZIONE

Prodotti ortofrutticoli di qualsiasi pezzatura	a q.	1,23
Pesatura	a q.	0,24
Mossa interna	a q.	0,61
Pesce essicato, baccalà, stoccafisso	a q.	1,36

FRIGORIFERI A MENO 18° SOTTOZERO

Merce di qualsiasi pezzatura	a q.	1,36

FRIGORIFERI OLTRE 18° SOTTOZERO

Merce di qualsiasi pezzatura	a q.	1,86

CARNE CONGELATA CON OSSO (mezzene, quarti o cosce)

PESCI CONGELATI ALLA RINFUSA (tonni, squali, ecc.)

Carico o scarico

Dai contenitori, pianali o funivia all'automezzo o viceversa	a q.	1,68
Accatastamento dai pianali o contenitori o viceversa, all'interno delle celle frigorifere	a q.	1,26
Dai contenitori, aggancio alla funivia per la vestizione	a q.	1,80
Dalla funivia, dopo la vestizione, ai contenitori o pianali	a q.	0,67
Mosse interne al frigorifero (disaccatastamento ed accatastamento)	a q.	2,73

TARIFFE PER UNITÀ

Casse vuote	c.d.	0,053
Plateau	c.d.	0,032
Termoconvettori	c.d.	0,42
Bombole a gas liquido fino a kg. 60	c.d.	0,47
All'interno dei magazzini di stoccaggio, o frigoriferi, lavatrici, cucine a gas o elettriche, televisori, vasche da bagno, ceramiche sanitarie alla rinfusa		0,47

SCARICO BESTIAME

Bovini, adulti, vitelloni	c.d.	1,92
Vitelli da latte, suini grassi e pecore	c.d.	1,17
Magroni, lattozoli, agnelli	c.d.	0,95

CARICO BESTIAME

Bovini adulti, vitelloni, equini	c.d.	2,77
Vitelloni da latte, suini grassi e pecore	c.d.	1,61
Equini	c.d.	2,43
Magroni, lattozolo, agnelli	c.d.	1,05

TRASBORDO

Da vagone a veicolo, animali adulti	c.d.	4,35
Da veicolo a vagone con sabbiatura del carro, animali slegati	c.d.	7,58
Da veicolo a vagone con sabbiatura del carro, animali legati	c.d.	8,98

AUTOVETTURE

Scarico da vagone e sistemazione nel recinto deposito interno senza attraversamento di strade pubbliche	c.d.	4,02
Per prelevamento dal recinto deposito interno senza attraversamento di strade pubbliche e predisposizione per carico	c.d.	4,02
Per il carico sopra automezzi o carri ferroviari già predisposti per il carico, la tariffa dovrà essere maggiorata del 50%		
Carico sopra automezzi ferroviari o carri e se tale operazione è disgiunta dal prelievo dal recinto deposito interno	c.d.	6,06
Se nelle operazioni di carico e nella predisposizione dello stesso vi è l'attraversamento di strade pubbliche la tariffa dovrà essere maggiorata del 50% per ogni vettura, mossa o riordino piazzola	c.d.	1,20

TRATTORI	(da convenirsi)	
GIOCATTOLI	(da convenirsi)	
FACCHINAGGIO C/O ZUCCHERIFICI E MANGIFICI	(da convenirsi)	
MOTOCICLETTE	c.d.	1,87

CARRI FERROVIARI

Copertura e legatura	c.d.	20,83

L'assistenza per la dogana viene retribuita a tempo

CORRIERE E/O SPEDIZIONIERI

Prestazione oraria fino a 40 ore settimanali, con un massimo di 8 ore giornaliere	c.d.	15,20
Straordinario (dopo le 8 o le 40 ore) maggiorato del 25%	c.d	19,01
Straordinario festivo o notturno (dalle 22 alle 6) maggiorato del 54%	c.d.	23,42
Lavoro nella giornata di sabato maggiorato del 44%	c.d.	21,89
Lavoro ordinario in turni avvicendati notturno maggiorato del 30%	c.d.	19,77
Festivo (con riposo compensativo) maggiorato del 30%	c.d.	19,77

Per tali prestazioni, nel settore corrieri e spedizionieri non si applicano i successivi articoli 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11.

Art. 3.

Servizi complementari all'attività di facchinaggio che si effettuano presso i magazzini industriali, commerciali e ribalte di corrieri e/o spedizionieri.

Tali servizi si intendono: la manipolazione di bolle di spedizione bordeaux ovvero preparazioni di ordini (picking) o quant'altro attinente al carico e allo scarico delle merci.

Art. 4.

Operazioni di selezione e cernita di prodotti

Quando nelle operazioni di facchinaggio vi è la selezione o cernita, oltre i due prodotti, le tariffe saranno maggiorate del 25%.

Art. 5.

Maggiorazione per lavoro effettuato nei giorni festivi (intendendosi per tali quelli riconosciuti dalla legge): 75%.

Maggiorazione per lavoro effettuato fuori orario (dalle 18 alle 22): 50%.

Quest'ultima maggiorazione verrà applicata con una franchigia di 30 minuti per consentire il completamento dei lavori in corso.

Protraendosi i lavori oltre i 30 minuti non si terrà conto della franchigia.

Maggiorazione per lavoro notturno (dalle 22 alle 6): 100%.

Tali maggiorazioni non sono tra loro cumulabili.

Art. 6.

Dopo le ore 12 di sabato, le prestazioni vanno compensate con la maggiorazione spettante per il giorno festivo (75%). La stessa maggiorazione si applica per le operazioni eseguite di sabato mattina presso aziende che normalmente non lavorano in tale giornata.

Art. 7.

Le prestazioni di facchinaggio da effettuarsi nei giorni festivi o nel fuoriorario, dovranno essere richieste con almeno 24 ore di preavviso (vedi art. 5).

Art. 8.

Per le prestazioni rese al di fuori di quanto è previsto dagli articoli 1 e 2 del presente tariffario viene applicata una tariffa oraria determinata in € 17,21.

Art. 9.

Indennità di attesa

Se il periodo che intercorre dall'orario prefissato dal committente per l'inizio del lavoro a quello in cui il lavoro stesso ha effettivamente inizio è superiore ai 30 minuti, non per causa dei lavoratori, a ciascuno di essi è dovuta una indennità nella misura prevista dall'art. 8 per ogni ora o frazione di ora trascorsa in attesa oltre i 30 minuti.

La stessa indennità di attesa si applica anche nel caso in cui, per ragioni indipendenti del lavoratore, le operazioni per le quali sono stati chiamati non vengono effettuate.

Detto compenso sarà corrisposto soltanto per il periodo durante il quale i lavoratori sono rimasti a disposizione dei committenti a partire dal momento per il quale il servizio stesso è stato ordinato dal committente.

Il costo per le prestazioni in economia, effettuate con le caratteristiche della solidarietà, non potrà mai essere inferiore a 3 h lavorative per ogni lavoratore impiegato.

Art. 10.

Per il trasbordo merci senza l'uso di mezzi meccanici da autocarro a autocarro quando le parti posteriori dei mezzi combaciano tra loro, per trasbordo da autocarro a vagone e viceversa purché la parte posteriore dell'autocarro combaci con la parte del vagone, le tariffe con stivaggio vanno maggiorate del 22%.

Art. 11.

È facoltà dei facchini di sospendere o di non svolgere il lavoro in condizioni di particolare disagio (pioggia, neve, suolo gelato) e che presentino, a giudizio dei facchini stessi, gravi rischi per l'incolumità fisica e della salute degli stessi lavoratori.

Art. 12.

I facchini sono responsabili dei danni che eventualmente arrecassero previo accertamento della responsabilità.

Art. 13.

Tutte le tariffe di cui al presente tariffario si intendono comprensivi di una aliquota che a titolo indicativo viene stabilita nella misura del 30% per contributi assicurativi sociali obbligatori, ecc., salvo quanto diversamente deliberato nei provvedimenti a carattere nazionale di cui al successivo art. 14.

L'aliquota del 30% suddetta si intende incorporata nella tariffa a misura o a tempo a tutti gli effetti.

Art. 14.

Per il facchinaggio del grano si fa riferimento al decreto ministeriale del 6 agosto 1962, e successive modificazioni, l'ultimo in data 3 ottobre 1981.

Art. 15.

Le presenti tariffe non potranno essere derogate in diminuzione e sono calcolate a peso lordo.

Art. 16.

Facchinaggio presso la manifattura tabacchi di Bologna ed il deposito generi di Monopolio di Bologna

Operazioni presso la manifattura tabacchi

operazioni di carico e scarico

1) Carico tabacco greggio in botti su vagone o automezzo	a q.	0,48
2) Carico tabacco greggio in balle, casse, scatoloni, sacchi e avanzi di lavorazione in sacchi su vagone o automezzo	a q.	0,61
3) Carico tabacco greggio in ballette o tabacco rigenerato in scatolette su vagone o automezzo	a q.	0,71
4) Carico scatole sciolte di trinciato espanso su vagone o automezzo	a q.	2,28
5) Carico pallets da 3 scatole di trinciato espanso su vagone o automezzo	a q.	1,13
6) Carico tabacchi perfetti in scatole sciolta da 10 kg convenzionali su vagone o automezzo	a q.	0,93
7) Carico tabacchi perfetti in scatole sciolte da 5 kg convenzionali su vagone o automezzo	a q.	1,41
8) Carico di pallets di tabacchi perfetti su vagone o automezzo	a q.	0,66
9) Carico di articoli vari, ingredienti e recipienti su vagone o automezzo	a q.	0,74
10) Scarico tabacchi greggi in botti da vagone e automezzo	a q.	0,38
11) Scarico tabacco greggio in balle, casse, scatoloni o sacchi da vagone o automezzo	a q.	0,60
12) Scarico tabacco greggio in ballette o tabacco omogeneizzato in scatolette da vagone o automezzo	a q.	0,62
13) Scarico scatole sciolte di trinciato espanso da vagone o automezzo	a q.	1,83
14) Scarico pallets da 3 scatole di trinciato espanso da vagone o automezzo	a q.	0,91
15) Scarico tabacchi perfetti o di contrabbando, comunque condizionati, da vagone o automezzo	a q.	0,86
16) Scarico articoli diversi, ingredienti e recipienti da vagone o automezzo	a q.	0,74
17) Scarico di pallets con scatole da bacchette filtro da vagone o automezzo	a q.	0,15

OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO

18) Scatastamento botti di tabacco greggio	a q.	0,26
19) Scatastamento scatoloni, balle, sacchi di tabacco greggio	a q.	0,58
20) Formazione di pallets di tabacchi greggi in ballette o scatolette sistemate in campata	a q.	0,49
21) Accatastamento tabacco greggio in botti	a q.	0,21

22) Accatastamento scatoloni, casse, sacchi di tabacchi greggi o avanzi di lavorazione	a q.	0,43
23) Accatastamento tabacchi greggi in ballette o scatolette	a q.	0,35
24) Carico cartoni di tabacco in cassoni metallici o carico su nastro per l'alimentazione manuale in caso di indisponibilità della macchina scartonatrice previo svestimento dei colli di tabacco e attività connesse con l'allontanamento dei materiali di risulta	a q.	0,60
25) Carico ballette di tabacco in cassoni metallici o carico su nastro per l'alimentazione manuale in caso di indisponibilità della macchina svestitrice, previo svestimento delle ballette, e attività connesse con l'allontanamento dei materiali di risulta	a q.	3,31
26) Esecuzione di lavori di facchinaggio e movimentazione degli articoli per le macchine di produzione (confezionamento e condizionamento) e allontanamento degli scarti e del materiale di risulta	a q.	1,03

OPERAZIONI DI MOVIMENTO INTERNO

27) Trasporto tabacchi greggi (esclusi espansi) comunque condizionati in altro locale sito allo stesso piano	a q.	0,37
28) Trasporto scatole sciolte di trinciato espanso da fabbricato DIET a piano terra del magazzino ballette o comunque da un locale ad un altro sito allo stesso piano ma a distanza maggiore di mt. 50	a q.	1,65
29) Trasporti di pallets da 3 scatole di trinciato espanso da fabbricato DIET a piano terra del magazzino ballette o comunque da un locale ad un altro sito allo stesso piano ma a distanza maggiore di mt. 50	a q.	1,09
30) Trasporto tabacchi greggi (esclusi espansi) comunque condizionati in altro locale sito al piano diverso	a q.	0,56
31) Trasporto scatole sciolte di tranciato espanso da un piano ad altro piano del magazzino ballette (sovrapprezzo al cottimo n. 25)	a q.	0,11
32) Trasporti pallets da 3 scatole di tranciato espanso da un piano ad un altro del magazzino ballette (sovrapprezzo al cottimo n. 26)	a q.	0,074
33) Pesatura colli di tabacco greggio	a q.	0,26
34) Svestimento ballette di peso inferiore a kg. 25	a balletta	0,22
35) Svestimento ballette di peso superiore a kg. 25	a balletta	0,33
36) Scatastamento prodotti perfetti in scatole da kg. 10 convenzionali	a scatola	0,032
37) Scatastamento prodotti perfetti in scatole da kg. 5 convenzionali	a scatola	0,032
38) Accatastamento prodotti perfetti in scatole da kg. 10 o 5 convenzionali	a scatola	0,032
39) Trasporto prodotti perfetti già su pallets in altro locale sito allo stesso piano	100 kg. Conv.	0,50
40) Fasciatura pallets di prodotti perfetti	100 kg. Conv.	1,63
41) Trasporto articoli diversi in altro locale sito allo stesso piano	a q.	0,32
42) Trasporto articoli diversi in altro locale sito a piano diverso	a q.	0,42
43) Accatastamento pallets di articoli diversi	a q.	0,26
44) Scatastamento pallets di articoli diversi	a q.	0,21
45) Pesatura articoli diversi	a q.	0,23

OPERAZIONI PRESSO IL DEPOSITO GENERI DI MONOPOLIO

46) Scarico ed introduzione di tabacchi perfetti, comunque condizionati, da vagone o automezzi nei magazzini del Deposito	a q.	1,44
47) Carico di tabacchi perfetti, comunque condizionati, prelevati in pedane dai magazzini del Deposito, su automezzo	a q.	1,25
48) Scarico ed introduzione di stampati, recipienti ed articoli vari comunque condizionati da vagone o automezzo nei magazzini del deposito	a q.	1,04
49) Spedizione e carico di stampati, recipienti ed articoli vari comunque condizionati su vagone e automezzo	a q.	1,04
50) Approntamento spedizioni tabacchi lavorati, comunque condizionati, per approvvigionamento magazzini vendita	a q.	1,82
51) Movimentazione tabacchi perfetti comunque condizionati all'interno del Deposito	a q.	0,51
52) Spedizione e carico di tabacchi perfetti, comunque condizionati, dal reparto tabacchi lavorati esteri per consegna su vagone o automezzo	a q.	2,95
- Carico trinciati espansi nell'impianto di profumazione e allontanamento dei materiali di risulta		6,30
- Prelievo e trasporto di pallets di trinciato espanso prodotto al reparto D.I.E.T. e movimento di articoli necessari e di risulta:		3,37
- Carico cartoni di tabacco e pedane di ballette alle rulliere delle macchine di scartonamento e svestimento e attività connesse:		1,24
- Trasporto di cassoni, tabacco, carico e scarico celle di preindurimento, trasporto agli spogliatoi e attività connesse:		1,82

OPERAZIONI ACCESSORIE E COMPLEMENTARI AI LAVORI DI FACCHINAGGIO

Manovra interna dei vagoni consistente nel: prelevamento dei vagoni in arrivo, lo spostamento dei vagoni stessi ai punti di scarico e carico, lo spostamento in qualsiasi punto della rete interna, la formazione delle tradotte in partenza ed in ogni altra manovra eccezionalmente nacessaria	a vagone	25,12

Art. 17.

Pagamento delle prestazioni

Tutte le prestazioni rese sulla base del presente tariffario devono essere liquidate entro trenta giorni dalla presentazione della fattura.

06A05265

DECRETO 16 maggio 2006.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 13/2002 del 9 maggio 2002 concernente la ricostituzione del Comitato provinciale dell'INPS;

Considerato che occorre procedere al rinnovo del predetto comitato provinciale in scadenza al 5 luglio 2006 per compiuto quadriennio di durata in carica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e in particolare l'art. 34, come modificato dall'art. 44 della legge n. 88/1989 e l'art. 35;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, convertito in legge 25 marzo 1999, n. 75;

Effettuata, sulla base dei dati forniti dalla locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché dei dati in possesso dell'ufficio e sentite le locali organizzazioni sindacali, la ripartizione dei membri assegnabili ai lavoratori dipendenti, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi tra i settori economici interessati all'attività dell'Istituto e in particolare alle funzioni dei comitati provinciali tra cui il potere di decisione dei ricorsi, in relazione ai parametri di cui all'art. 35 suddetto, secondo comma, risultante la seguente:

lavoratori dipendenti:

sei per l'industria-artigianato, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di aziende industriali;

quattro per il terziario;

uno per l'agricoltura;

datori di lavoro:

due per il secondario/industria;

uno per il terziario;

lavoratori autonomi:

uno per l'agricoltura;

uno per l'artigianato;

uno per il commercio;

Rilevato che, ai sensi della richiamata normativa, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi debbono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali operanti nella provincia di Bologna:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL);

Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA);

Unione generale del lavoro (UGL);

Sindacato Autonomo Bancari (FABI);

Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Domestici (SNALD);

per i datori di lavoro e lavoratori autonomi:

Associazione degli industriali della provincia di Bologna (ASSINDUSTRIA);

Associazione delle piccole e medie industrie della provincia di Bologna (API);

Lega delle cooperative di Bologna;

Confcooperative;

Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI);

Unione nazionale cooperative italiane (UNCI);

Confederazione nazionale dell'artigianato (CNA);

Confartigianato;

Associazione dei commercianti, degli operatori turistici e dei servizi della provincia di Bologna (ASCOM);

Confesercenti;

Federazione provinciale coltivatori diretti (COLDIRETTI);

Confederazione italiana agricoltori (CIA);

Confagricoltura Bologna - Unione degli agricoltori della provincia di Bologna;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali sono stati individuati i seguenti criteri:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati come comunicati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Rilevato che, dalle risultanze degli atti istruttori, dai dati dichiarati e dalle conseguenti valutazioni compara-

tive compiute alla stregua degli indicati criteri, risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL);

Confederazione italiana dirigenti d'azienda (CIDA);

per i datori di lavoro:

Associazione degli industriali della provincia di Bologna;

Associazione piccole e medie industrie della provincia di Bologna;

Lega delle cooperative di Bologna;

per i lavoratori autonomi:

Federazione provinciale coltivatori diretti;

Confederazione nazionale dell'artigianato della provincia di Bologna;

Associazione dei commercianti e degli operatori turistici e dei servizi della provincia di Bologna;

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali:

Decreta:

Il comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con sede presso l'INPS di Bologna, a decorrere dalla data di effettivo insediamento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 75/1999, e per il successivo quadriennio, è composto dai seguenti membri:

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

del settore primario: sig. Ivo Baldazzi (UIL);

del settore secondario:

sig. Mirco Querzà (CGIL);

sig.ra Milena Pareschi (CGIL);

sig. Giorgio Ruggeri (CGIL);

sig. Odiliano Barboni (CISL);

sig. Luciano Roncarelli (UIL);

del settore terziario:

sig.ra Eleonora Cappelli (CGIL);

sig. Silvano Casadio (CGIL);

sig. Sergio Guerra (CISL);

sig. Marcello Pappalardo (CISAL);

dei dirigenti di aziende industriali: dr. Sergio Spirandelli (CIDA);

in rappresentanza dei datori di lavoro:

del settore secondario:

dr. Stefano Cometto (ASSINDUSTRIA);

dr. Lorenzo Ravanelli (API);

del settore terziario: dr. Gianfranco Santilli (Lega Coop.);

in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

coltivatori: sig. Mario Leonardi (Federaz. Prov.le Coldiretti);

artigiani: sig.ra Francesca Monti (CNA-Confederazione nazionale artigianato);

commercianti: sig.ra Clara Ghelli (ASCOM-Confcommercio),

e il direttore della Direzione provinciale del lavoro;

il direttore della Ragioneria provinciale dello Stato;

il direttore della sede INPS di Bologna.

Il presente decreto entrerà in vigore il 5 luglio 2006 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 16 maggio 2006

Il direttore provinciale: CASALE

06A05266

DECRETO 16 maggio 2006.

Ricostituzione delle speciali commissioni presso il Comitato provinciale INPS di Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto in data odierna n. 5/2006 relativo alla ricostituzione del Comitato provinciale di Bologna dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che le commissioni speciali del comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi e le prestazioni di maternità per tali lavoratori, di cui al proprio decreto n. 14/2002 del 9 maggio 2002, riferibili ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, agli artigiani e agli esercenti attività commerciali, in scadenza per compiuto quadriennio di durata in carica e che occorre pertanto provvedere alla ricostituzione delle commissioni stesse;

Esaminati gli atti istruttori di cui al proprio decreto surrichiamato in data odierna n. 5/2006;

Rilevato che le commissioni speciali suddette, ai sensi dell'art. 46 punto 3 della legge 9 marzo 1989, n. 88, presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltiva-

tori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato provinciale INPS, sono composte dai membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 del 1° comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e da quattro rappresentanti delle categorie;

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia risultanti dai predetti atti istruttori;

Decreta:

Sono ricostituite le speciali commissioni del comitato provinciale di Bologna dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, presiedute dal rispettivo rappresentante dei lavoratori autonomi in seno al comitato provinciale e composte dai direttori della Direzione provinciale del lavoro, della Ragioneria provinciale dello Stato e della sede provinciale dell'Istituto medesimo, e delle stesse fanno inoltre parte i seguenti membri:

a) commissione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

sig. Carlo Cavallina (Confederazione nazionale coltivatori diretti);

sig. Pietro Sabbioni (Confederazione italiana agricoltori);

sig. Carlo Marchesi (Confederazione italiana agricoltori);

sig. Rudy Donati (Confederazione generale dell'agricoltura italiana);

b) commissione per gli artigiani:

sig. Gian Luigi Pelissero (CNA-Confederazione nazionale artigianato);

sig. Cinzia Pizzirani (CNA-Confederazione nazionale artigianato);

sig. Gilberto Galanti (Confartigianato);

sig. Angelo Varani (Confartigianato);

c) commissione per gli esercenti attività commerciali:

sig. Loris Quartieri (ASCOM-Confcommercio);

sig. Franco Entilli (ASCOM-Confcommercio);

sig. Ave Loretta Gaetti (Confesercenti);

sig. Anna Maria Rotondo (Confesercenti).

Il presente decreto entrerà in vigore il 5 luglio 2006 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 16 maggio 2006

Il direttore provinciale: CASALE

06A05267

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 aprile 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edilgamma soc. coop. a r.l.», in Ginosa, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 14 giugno 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Edilgamma soc. coop. a r.l.», con sede in Ginosa (Taranto) (codice fiscale 00890700735) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Domenico Marcello La Selva, nato a Montejasi (Taranto) il 22 gennaio 1958 con studio in Bari, via Calafati n. 263, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05386

DECRETO 28 aprile 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società Cooperativa di Servizi Spertra a r.l.», in Montalto Uffugo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 4 luglio 2004 e successivo accertamento in data 4 dicembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Società Cooperativa di Servizi Spertra a r.l.», con sede in Montalto Uffugo (Cosenza) codice fiscale 01961110788, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Pierpaolo Greco, nato Catanzaro il 2 febbraio 1975, residente in Catanzaro, vico Telegrafo n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05388

DECRETO 28 aprile 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Lusi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Monte San Giovanni Campano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 16 marzo 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Lusi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Monte San Giovanni Campano (Frosinone) (codice fiscale n. 02227920606) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Paolo D'Eugenio, nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 25 giugno 1967 domiciliato in Roma, con studio in corso Trieste, n. 155, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05398

DECRETO 28 aprile 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Quadrifoglio - Società cooperativa di produzione e servizi sociali a responsabilità limitata», in Torrice, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 4 febbraio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Il Quadrifoglio - Società cooperativa di produzione e servizi sociali a responsabilità limitata», con sede in Torrice (Frosinone) (codice fiscale n. 01987640602) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Giovanni M. Cocconi, nato a Milano il 7 settembre 1958 domiciliato in Roma, con studio in via Archimede n. 158, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05399

DECRETO 28 aprile 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Costruire soc. coop. a r.l.», in Bari.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 2002 con il quale l'avv. Pietro Ruggi è stato nominato commissario liquidatore della società «Costruire soc. coop. a r.l.», con sede in Bari, in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Massimo Perrone nato a Nardò (Lecce) il 28 settembre 1965, con studio in Nardò (Lecce), corso Galliano n. 2/A, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Pietro Ruggi, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05400

DECRETO 15 maggio 2006.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Pavia.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrari e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) e, in particolare, l'art. 88 che detta disposizioni in materia di nomina dei commissari governativi;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 227, che detta disposizioni in materia di cessazione dall'ufficio del commissario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 410/1999;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 maggio 2005, art. 2, con cui al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Galati è stata delegata la firma in materia di nomina dei commissari;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1991 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario provinciale di Pavia è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la sentenza del Tribunale di Pavia del 24 marzo 2006 che ha approvato la proposta di concordato ex art. 214 l.f.;

Valutata sussistente, altresì, l'esigenza di creare i presupposti per la ricostituzione ordinaria degli organi;

Ritenuto funzionale allo scopo l'art. 5, legge n. 410/1999, così come integrato dall'art. 88, comma 2, legge n. 289/2002 e modificato dall'art. 1, comma 227, legge n. 311/2004;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Francesco De Stefano, nato a Palermo l'8 agosto 1958, domiciliato a Monza (Milano), via Italia n. 46, è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Pavia, per le finalità e con i poteri di cui all'art. 5 della legge n. 410/1999, come modificato dall'art. 88, comma 2, legge n. 289/2002 e dall'art. 1, comma 227, legge n. 311/2004.

Art. 2.

Al commissario spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2006

p. *Il Ministro delle attività produttive*
GALATI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

06A05272

DECRETO 15 maggio 2006.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrari e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) e, in particolare, l'art. 88 che detta disposizioni in materia di nomina dei commissari governativi;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 227, che detta disposizioni in materia di cessazione dall'ufficio del commissario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 410/1999;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 maggio 2005, art. 2, con cui al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Galati è stata delegata la firma in materia di nomina dei commissari;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1991 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 30 marzo 2006 che ha approvato la proposta di concordato ex art. 214 l.f.;

Valutata sussistente, altresì, l'esigenza di creare i presupposti per la ricostituzione ordinaria degli organi;

Ritenuto funzionale allo scopo l'art. 5, legge n. 410/1999, così come integrato dall'art. 88, comma 2, legge n. 289/2002 e modificato dall'art. 1, comma 227, legge n. 311/2004;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonino Foti, nato a Reggio Calabria l'8 luglio 1958, domiciliato a Roma, piazza S. Maria Liberatrice n. 45, è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria, per le finalità e con i poteri di cui all'art. 5 della legge n. 410/1999, come modificato dall'art. 88, comma 2, legge n. 289/2002 e dall'art. 1, comma 227, legge n. 311/2004.

Art. 2.

Al commissario spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2006

p. *Il Ministro delle attività produttive*
GALATI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

06A05273

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2005.

Contratto di filiera tra il Ministero per le politiche agricole e forestali e la Caviro Società cooperativa agricola. (Deliberazione n. 122/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, demandando al Ministero delle politiche agricole e forestali la definizione di criteri, modalità e procedure per l'attuazione delle iniziative;

Visto l'art. 72 della citata legge n. 289/2002, che stabilisce che le somme di denaro aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscano ad appositi fondi rotativi in ciascun stato di previsione della spesa e che l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non possa essere inferiore al 50% dell'importo contributivo;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, e successivi aggiornamenti;

Vista la circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 dicembre 2003, attuativa del decreto di cui sopra e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156/2003), concernente il riparto delle risorse per le aree sottoutilizzate 2003-2005 che, al punto 1, assegna 100 Meuro ai contratti di filiera agroalimentare;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 settembre 2005, recante criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali a valere sui fondi rotativi per le imprese, di cui all'art. 72 della citata legge n. 289/2002;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11/2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3a) del Trattato CE.;

Vista la decisione della Commissione europea del 27 luglio 2000, n. 2000/530/CE, modificata con decisione della Commissione europea del 27 aprile 2001, n. 2001/363/CE, che stabilisce l'elenco delle zone in cui si applica l'obiettivo 2 dei Fondi strutturali per il periodo 2000-2006 in Italia;

Vista la decisione della Commissione europea 11 novembre 2003, n. C(2003)4105fin, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto di Stato n. N 381/2003, relativo al regime dei contratti di filiera;

Vista la nota n. TRAGRIV/13 del 14 novembre 2005, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di filiera presentato dalla CAVIRO Società Cooperativa Agricola, avente ad oggetto un programma integrato di investimenti per lo sviluppo della filiera vitivinicola da realizzarsi nelle regioni Sicilia, Emilia-Romagna e Toscana;

Considerato che il contratto è finalizzato alla valorizzazione delle produzioni vitivinicole di più elevata qualità rafforzando ulteriormente l'integrazione di filiera e garantendo l'adozione di elevati standard certificati di qualità e salubrità dei prodotti fino agli anelli inferiori della filiera;

Considerato che in data 13 settembre 2004 la Commissione di servizi ha verificato i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6 del citato decreto ministeriale 1º agosto 2003 e che l'istruttoria di merito e tecnico-economica è stata conclusa dalla commissione di valutazione in data 30 settembre 2005;

Su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Delibera:

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a stipulare, con la CAVIRO Società Cooperativa Agricola, il contratto di filiera per lo sviluppo della filiera vitivinicola da realizzarsi nelle regioni: Sicilia (area obiettivo 1), Toscana e Emilia-Romagna (aree obiettivo 2). Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi per un totale di 8.209.800 euro, realizzati dalle aziende indicate nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera, sono così articolati:

investimenti di ammodernamento e razionalizzazione degli impianti enologici (Tab.2A): 8.059.800 euro;

investimenti in ricerca e sviluppo (Tab. 5A): 150.000 euro.

1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, sono calcolate per il 50% sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50% dell'aiuto ammesso sotto forma di finanziamento agevolato a tasso d'interesse pari allo 0,50% annuo. Per le azioni per le quali la citata decisione della Comunità europea autorizzativa del regime di aiuto n. N 381/2003 prevede un'intensità massima dell'agevolazione pari al 100%, il contributo pubblico sarà erogato totalmente sotto forma di contributo in conto capitale.

1.3. La quota di contributo in conto capitale è calcolato secondo le seguenti intensità:

investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (tabella 2A) per le iniziative ubicate in aree obiettivo 1, per un investimento ammesso di 970.800 euro pari al 50% E.S.L. e per le iniziative ubicate in aree fuori obiettivo 1, per un investimento ammesso di 7.089.000 euro pari al 40% ESL;

ricerca e sviluppo (tabella 5A) nella misura massima del 100%, nel rispetto delle condizioni previste da detto regime di aiuti.

1.4. Le agevolazioni finanziarie sono determinate in 3.471.000 euro, di cui 1.810.500 euro quale contributo in conto capitale e 1.660.500 euro a titolo di finanziamento agevolato, così come indicato nell'allegata tabella 2, che fa parte integrante della presente delibera.

1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti dell'importo massimo delle agevolazioni indicato nel precedente punto 1.4.

1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti materiali è fissato in quattro anni dalla data di stipula del contratto di filiera. Le spese relative alla creazione di sistemi di controllo per la certificazione della qualità e della tipicità devono avere la durata massima di sei anni.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., è approvato l'impegno finanziario di 3.471.000 euro, interamente a carico dello Stato, a valere sulle risorse assegnate con la delibera n. 16/2003, indicata nelle premesse.

Roma, 2 dicembre 2005

Il presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: MOLGORA

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 392

Tab. 1: CAVIRO - Investimenti ammissibili (Valori espressi in Euro)							
Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A (40%)	2A (50%)	3A	4A	5A (100%)	Totale
C.A.B. COOPERATIVA AGRICOLA BRISIGHELLESE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	-			-	-		
EMILIA-ROMAGNA	-	815.000,00		-	-	150.000,00	965.000,00
CANTINE EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	-			-	-	-	
SICILIA	-		970.800,00	-	-	-	970.800,00
CANTINE LEONARDO DA VINCI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	-			-	-	-	
TOSCANA	-	3.144.000,00		-	-	-	3.144.000,00
CAVIRO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	-			-	-	-	
EMILIA-ROMAGNA	-	3.130.000,00		-	-	-	3.130.000,00
Totale	-	7.089.000,00	970.800,00	-	-	150.000,00	8.209.800,00
EMILIA-ROMAGNA	4.095.000,00	49,88%					
SICILIA	970.800,00	11,82%					
TOSCANA	3.144.000,00	38,30%					

Tab. 2: CAVIRO - Contributo in conto capitale e finanziamento agevolato (Valori espressi in Euro)								
Denominazione beneficiario	1A	2A (40%)	2a (50%)	3A	4A	5A	Tot. investimenti	Tot. contributo
C.A.B. COOPERATIVA AGRICOLA BRISIGHELLESE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	-	815.000,00		-	-	150.000,00	965.000,00	476.000,00
Contributo in conto capitale		163.000,00				150.000,00		313.000,00
Finanziamento agevolato		163.000,00						163.000,00
CANTINE EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	-		970.800,00	-	-	-	970.800,00	485.400,00
Contributo in conto capitale			242.700,00					242.700,00
Finanziamento agevolato			242.700,00					242.700,00
CANTINE LEONARDO DA VINCI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	-	3.144.000,00		-	-	-	3.144.000,00	1.257.600,00
Contributo in conto capitale		628.800,00						628.800,00
Finanziamento agevolato		628.800,00						628.800,00
CAVIRO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	-	3.130.000,00		-	-	-	3.130.000,00	1.252.000,00
Contributo in conto capitale		626.000,00						626.000,00
Finanziamento agevolato		626.000,00						626.000,00
Totale investimenti		7.089.000,00	970.800,00			150.000,00	8.209.800,00	-
Totale agevolazione		2.835.600,00				150.000,00		3.471.000,00
Contributo in conto capitale		1.417.800,00	242.700,00			150.000,00		1.810.500,00
Finanziamento agevolato		1.417.800,00	242.700,00			-		1.660.500,00
ESL		25,8%				100%		

06A05405

DELIBERAZIONE 22 marzo 2006.

Fondo sanitario nazionale 2005 - Parte corrente - Ripartizione tra le regioni delle risorse accantonate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 662/1996. (Deliberazione n. 34/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale ed in particolare l'art. 53 che definisce le linee di indirizzo e di svolgimento dell'attività istituzionale del Servizio sanitario nazionale, le quali sono stabilite nel Piano sanitario nazionale e fissate per una durata triennale con legge dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ai sensi dell'art. l della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto lart. 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano medesimo;

Visto l'art. 1 comma 34-*bis* introdotto dall'art. 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la predisposizione da parte delle regioni di specifici progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge n. 662/1996, con cui sono state elevate le misure del concorso al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dell'art. l, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, deliberi annualmente l'assegnazione delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, a titolo di acconto, in favore delle regioni e delle province autonome;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 139/2003) con cui è stato approvato il Piano sanitario nazionale per il triennio 2003-2005;

Vista la propria delibera 27 maggio 2005, n. 47 (*Gazzetta Ufficiale* n. 261/2005) concernente «la ripartizione della quota di parte corrente 2005 del Servizio sanitario nazionale» con la quale, tra l'altro, è stata accantonata la somma di 1.228.848.000,00 euro per programmi speciali previsti dal Piano sanitario nazionale, secondo la legge n. 662/1996;

Visto l'accordo Stato-regioni del 24 luglio 2003, n. 1812, che per l'attuazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005, individua cinque linee prioritarie di attività (Sviluppo della politica dei livelli essenziali di assistenza, Cure primarie, Rete integrata dei servizi sanitari e sociali per la non autosufficienza, potenziamento dei Centri di eccellenza, promozione della Comunicazione istituzionale), che costituiscono obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 34, legge n.662/1996;

Vista la proposta del Ministro della salute del 21 febbraio 2006, n. 3835/DGPROG/4P/I.8.d.f, con la quale per l'anno 2005 si individuano le risorse pari a 1.228.848.000,00 euro da assegnare alle regioni per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale previsti dal Piano sanitario nazionale 2003-2005, definiti con l'accordo Stato-regioni del 24 luglio 2003;

Vista l'intesa del 9 febbraio 2006, Rep. n. 2476, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di riparto per l'anno 2005 delle risorse pari a 1.228.848.000,00 euro;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

A valere sulle risorse stanziate per il Fondo sanitario nazionale 2005, parte corrente, è assegnata alle Regioni la somma di 1.228.848.000,00 euro per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale previsti dal Piano sanitario nazionale 2003-2005, definiti con l'accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003.

Gli importi sono ripartiti come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 22 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 40

ALLEGATO

ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE VINCOLATE AGLI OBIETTIVI DI PIANO SANITARIO PER L'ANNO 2005

(importi in euro)

REGIONI	**Popolazione riparto 2005**	**Ripartizione 2005**
PIEMONTE	4.296.822,00	99.043.080,00
LOMBARDIA	9.318.038,00	214.783.667,00
VENETO	4.671.372,00	107.676.574,00
LIGURIA	1.585.612,00	36.548.849,00
EMILIA ROMAGNA	4.107.144,00	94.670.944,00
TOSCANA	3.589.289,00	82.734.225,00
UMBRIA	854.174,00	19.688.976,00
MARCHE	1.511.774,00	34.846.860,00
LAZIO	5.261.241,00	121.273.238,00
ABRUZZO	1.290.620,00	29.749.191,00
MOLISE	322.218,00	7.427.225,00
CAMPANIA	5.790.193,00	133.465.745,00
PUGLIA	4.047.094,00	93.286.772,00
BASILICATA	598.163,00	13.787.843,00
CALABRIA	2.018.767,00	46.533.206,00
SICILIA	2.881.470,00	66.418.778,00
SARDEGNA	1.167.569,00	26.912.827,00
TOTALE	**53.311.560,00**	**1.228.848.000,00**

Per Sicilia e Sardegna sono state effettuate le ritenute di legge sul parametro popolazione i dati originari ammontano, rispettivamente, a:

Sicilia:	5.011.253,00
Sardegna:	1.644.463,00

06A05404

DELIBERAZIONE 22 marzo 2006.

Programma di interventi urgenti per la lotta contro l'AIDS - Legge 5 giugno 1990, n. 135 - Assegnazione quote residue per emergenze epidemiologiche. (Deliberazione n. 35/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma — per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire — di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS e le successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo al decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, articoli 1 e 3, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492;

Visto in particolare l'art. 3, primo comma della predetta legge n. 492/1993, che demanda a questo Comitato l'approvazione del programma degli interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la propria deliberazione del 21 dicembre 1993, con la quale sono state approvate modificazioni al programma di interventi per la lotta all'AIDS, già oggetto delle deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge n. 135/1990, per l'approvazione dei progetti compresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Visto in particolare l'art. 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, che prevede la possibilità di una ridestinazione dei finanziamenti da parte di questo Comitato, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, anche con riferimento ai finanziamenti per interventi su strutture dì assistenza ai malati di AIDS;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, concernente la disciplina delle modalità di destinazione dei finanziamenti residui alla data del 31 agosto 1996, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 509/1995;

Vista la propria delibera 6 maggio 1998, n. 55 (*Gazzetta Ufficiale* n. 169/1998), con la quale, tra l'altro, è stata accantonata la somma di 193.806.585.159 lire equivalente a 100.092.747,99 euro in attesa di ulteriori verifiche istruttorie da parte del Ministero della sanità;

Vista la propria delibera 20 dicembre 2004, n. 64 (*Gazzetta Ufficiale* n. 124/2005), con la quale è stata assegnata la somma di 83.550.333,22 euro alle regioni Sicilia e Campania a valere sull'accantonamento di 100.092.747,99 euro accantonando la rimanente somma di 16.542.414,77 euro come «riserva nazionale per far fronte ad emergenze che potrebbero scaturire dall'evoluzione dell'attuale situazione epidemiologica e dalle attività del Piano nazionale anti-SARS»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, concernente «disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale»;

Visto quanto previsto dal «Piano di emergenza SARS/Bioterrorismo» in attuazione della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerata l'urgenza e la necessità di destinare parte della sopra citata somma accantonata di 16.542.414,77 euro alla realizzazione di interventi di adeguamento e potenziamento delle strutture dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma e dell'Azienda ospedaliera «Luigi Sacco» di Milano;

Vista la proposta del Ministero della salute, trasmessa con nota n. 5062/DGPRG/7-P/i.b.a.o dell'8 marzo 2006, di riparto del predetto accantonamento di 16.542.414,77 euro che assegna la quota di 12.100.000,00 euro all'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma, la quota di 2.618.480,22 euro all'Azienda ospedaliera «Luigi Sacco» di Milano accantonando la residua quota di 1.823.934,55 euro per far fronte ad ulteriori future emergenze per le regioni in campo epidemiologico;

Vista l'intesa espressa dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 26 gennaio 2006, rep. n. 2443;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del programma nazionale di interventi urgenti per la lotta contro l'AIDS, la somma di 16.542.414,77 euro accantonata con delibera CIPE n. 64 del 20 dicembre 2004 è assegnata come segue:

12.100.000,00 euro all'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma per il completamento del Servizio di accettazione per alto isolamento previsto nel «Piano di emergenza SARS/Bioterrorismo» di cui alla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258/03 citata in premessa;

2.618.480,22 euro all'Azienda ospedaliera «Luigi Sacco» di Milano per il completamento dei lavori di adeguamento al citato «Piano di emergenza SARS/Bioterrorismo», attraverso la realizzazione di cellule ad alto isolamento.

La residua somma di 1.823.934,55 euro rimane accantonata per far fronte ad ulteriori emergenze per le regioni in campo epidemiologico che questo Comi-

tato, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni, provvederà ad assegnare con propria deliberazione.

Roma, 22 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 41

06A05402

DELIBERAZIONE 22 marzo 2006.

Fondo sanitario nazionale 2005 - Parte corrente - Finanziamento mutui pre-riforma contratti con la Cassa depositi e prestiti. (Deliberazione n. 36/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, recante, tra l'altro, norme per l'adozione delle misure necessarie per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri e in particolare l'art. 14, comma 1, che prevede che gli oneri di ammortamento dei mutui, di cui all'art. 26 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, per la costruzione di opere di edilizia sanitaria prima della riforma, gravino sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente, ed il comma 2, il quale stabilisce che le suddette rate, dovute dalle regioni e province autonome, siano imputate direttamente alla Cassa depositi e prestiti per le relative quote di spettanza;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni con la denominazione di «Cassa depositi e prestiti società per azioni» (C.D.P. S.p.a.);

Visto il decreto 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze che ha dato attuazione al decreto-legge n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003 sopraccitata e che ha individuato all'art. 2 le funzioni trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e all'art. 5 quelle assegnate alla gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

Vista la propria delibera del 27 maggio 2005, n. 47 (*Gazzetta Ufficiale* n. 261/2005), con cui è stata accantonata la somma di 381.832.000,00 euro per il finanziamento di quote vincolate, in attesa di puntuali proposte da parte del Ministero della salute;

Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota n. 4457 DGPROG/4-P/, del 28 febbraio 2006, concernente l'assegnazione diretta alla Cassa depositi e prestiti della somma di 1.548.472,18 euro per l'ammortamento dei mutui pre-riforma;

Visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.GE.SPE.S del 7 giugno 2005, n. 71767 e del 5 dicembre 2005, n. 0159431, con cui sono state rispettivamente trasferite alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. le somme di 774.236,09 euro e 774.236,09 euro per gli importi in scadenza;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni ha espresso il proprio parere di competenza in data 9 giugno 1993, con l'intesa da intendere valida fino all'estinzione dei mutui stessi;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

È assegnata alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. la quota del Fondo sanitario nazionale 2005 - parte corrente - pari a 1.548.472,18 euro, già trasferita con i decreti di cui alle premesse, da imputare al finanziamento delle rate di ammortamento dei mutui preriforma per opere di edilizia sanitaria.

Roma, 22 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 42

06A05403

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 maggio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo, per assemblea del personale il giorno 16 maggio 2006, dalle ore 12,00 alle ore 12,30.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 conma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 22 maggio 2006

p. *Il direttore regionale:* LORENZI

06A05444

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Quantum Dog DA_2Ppi/CvL».

Estratto decreto n. 39 del 10 maggio 2006

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0201/001.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica QUANTUM DOG DA_2PPI/CVL.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a. con sede legale in Milano, via Ripamonti n.89 - codice fiscale n. 00889060158.

Produttore: officina Essex Animal Health — Burgwedel (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

astuccio 10 flaconi di DA_2Ppi + 10 flaconi di CvL - A.I.C. n. 103756019;

astuccio 25 flaconi di DA_2Ppi + 25 flaconi di CvL - A.I.C. n. 103756021.

Composizione:

DA_2Ppi - frazione liofilizzata - quantità per dose ($\log_{10}$ $TCID_{50}$[1]):

principi attivi: (vivi attenuati): virus del cimurro canino (Ceppo Distemperoid) 4,5-6,0, adenovirus canino-2 (ceppo Ditchfield) 3,9-6,0, parvovirus canino (ceppo SAH 2b) 5,2-6,0, virus della parainfluenza canina (ceppo Philips Roxane) 4,8-6,1;

CvL - diluente frazione liquida - quantità per dose da 1 ml:

principi attivi (inattivati) corona virus (ceppo FEC-SAH) $\geq$ 6,3 $\log_2$ unità SN[2], Leptospira interrogans sierotipo icterohaemorrhagiae (ceppo 117) $\geq$ 40 hamster PD_{80}[3], leptospira interrogans sierotipo canicola (ceppo 115) $\geq$ 40 hamster PD_{80}[3];

adiuvante: idrossido di alluminio 1,63-2,21 mg.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva dei cani a partire dall'età di 6 settimane. Per prevenire la mortalità e ridurre i segni clinici di malattia causati dal virus del cimurro canino, dal parvovirus canino e dal virus dell'epatite infettiva. Per ridurre la mortalità e la gravità dei segni clinici di malattia causata da Leptospira interrogans serovars canicola e histerohaemmoragiae. Per ridurre i segni clinici e la diffusione virale dell'adenovirus canino tipo 2. Per ridurre l'escrezione virale del virus della parainfluenza canina e del parvovirus canino. Per ridurre l'infezione intestinale causata dal coronavirus canino.

Validità: quindici mesi.

Usare il vaccino subito dopo la ricostituzione.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria semplice ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha efficacia immediata.

06A05380

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Vetoryl».

Estratto decreto n. 40 del 10 maggio 2006

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0215/001-003 del 23 novembre 2005.

Specialità medicinale per uso veterinario VETORYL capsule da 30, 60 e 120 mg.

Titolare A.I.C.: Arnolds Veterinary Products Limited, Cartmel Drive, Harlescott, Shrewsbury, Shropshire, SY1 3TB - Regno Unito.

Produttore:

Dales Pharmaceutical Limited, Snaygill Industrial Estate, Keighley Road, Skipton, Nord Yorkshire - Regno Unito;

Penn Pharmaceutical Services, 23/24 Tafarnaubach Industrial Estate, Tredegar, Gwent-Regno Unito.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 30 capsule da 30 mg - A.I.C. n. 103771010;

scatola da 30 capsule da 60 mg - A.I.C. n. 103771022;

scatola da 30 capsule da 120 mg - A.I.C. n. 103771034.

Composizione:

1 capsula da 30 mg contiene:

principio attivo: trilostano 30,00 mg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

1 capsula da 60 mg contiene:

principio attivo: trilostano 60,00 mg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

1 capsula da 120 mg contiene:

principio attivo: trilostano 120,00 mg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento dell'iperadrenocorticismo ipofisi-dipendente ed adreno-dipendente (malattia e sindrome di Cushing) nel cane.

Validità: due anni.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

06A05359

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ringer Lattato»

Estratto decreto n. 41 del 10 maggio 2006

Medicinale veterinario prefabbricato RINGER LATTATO soluzione perfusionale sterile ed apirogena, isotonica.

Titolare A.I.C.: Panpharma S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Flumeri (Avellino), Z.I. ASI Valle Ufita - codice fiscale n. 02102050644.

Produttore: officina Panpharma sita in Flumeri (Avellino), Z.I. ASI Valle Ufita.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

- sacca da 500 ml - A.I.C. n. 103801015;
- sacca da 1000 ml - A.I.C. n. 103801027;
- sacca da 2000 ml - A.I.C. n. 103801039;
- sacca da 5000 ml - A.I.C. n. 103801041.

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principi attivi: acido lattico 2,60 g, sodio idrossido 1,17 g, sodio cloruro 6,0 g, potassio cloruro 0,40 g, calcio cloruro 0,27 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: reintegrazione di fluidi ed elettroliti. Trattamento degli stati acidiosi lievi e moderati ma non gravi. Veicolo di somministrazione di farmaci compatibili.

Specie di destinazione: bovini, equini, ovini, suini, caprini, cani e gatti.

Tempi di attesa: zero giorni.

Validità: 24 mesi in confezione integra, correttamente conservata.

Da utilizzare subito dopo la perforazione del contenitore, eventuali residui non possono essere riutilizzati.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05360

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Glucosio 5% - 10% - 33%»

Estratto decreto n. 42 del 10 maggio 2006

Medicinale veterinario prefabbricato GLUCOSIO 5% - 10% - 33% soluzione perfusionale.

Titolare A.I.C.: Panpharma S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Flumeri (Avellino), Z.I. ASI Valle Ufita - codice fiscale n. 02102050644.

Produttore: officina Panpharma sita in Flumeri (Avellino), Z.I. ASI Valle Ufita.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

- sacca da 500 ml al 5% - A.I.C. n. 103796013;
- sacca da 1000 ml al 5% - A.I.C. n. 103796025;
- sacca da 500 ml al 10% - A.I.C. n. 103796037;
- sacca da 100 ml al 10% - A.I.C. n. 103796049;
- sacca da 500 ml al 33% - A.I.C. n. 103796052;
- sacca da 1000 ml al 33% - A.I.C. n. 103796064.

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principio attivo: glucosio monoidrato 5%, 55 g; 10%, 110 g; 33%, 363 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: reidratante, energetico; veicolo di somministrazione di farmaci compatibili. Destinato alla terapia fluida.

Specie di destinazione: bovini, equini, suini, ovini, caprini cani e gatti.

Tempi di attesa: zero giorni.

Validità: 24 mesi in confezione integra, correttamente conservata.

Da utilizzare subito dopo la perforazione del contenitore, eventuali residui non possono essere riutilizzati.

Regime di dispensazione:

per le confezioni al 5% (sacca da 500 ml e 1000 ml - A.I.C. numeri 103796013 - 103796025) la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria;

per le confezioni al 10% ed al 33% (sacche da 500 ml e 1000 ml - A.I.C. numeri 103796037 - 103796049 - 103796052 - 103796064) la vendita è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in copia unica.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05361

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Cyclix Bovini».

Estratto decreto n. 43 del 10 maggio 2006

Procedura mutuo riconoscimento n. DE/V/0111/001 del 23 novembre 2005.

Specialità medicinale per uso veterinario CYCLIX BOVINI.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: Intervet international GmbH - Feldstrasse 1A - 85716 Unterschleissheim - Germania.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

- 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103765018;
- 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103765020.

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: cloprostenolo sodico 263 mcg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovine.

Indicazioni terapeutiche: induzione della luteolisi con conseguente comparsa dell'estro e dell'ovulazione nelle bovine cicliche quando utilizzato in diestro, sincronizzazione degli estri (entro 2-5 giorni) in gruppi di bovine cicliche trattate contemporaneamente, trattamento del subestro e dei disordini uterini da corpo luteo funzionante o persistente (endometriti, piometra), trattamento delle cisti ovariche luteiniche, induzione dell'aborto fino al centocinquantesimo giorno di gestazione, espulsione dei feti mummificati, induzione del parto.

Validità: 36 mesi.

Dopo la prima apertura il prodotto può essere conservato per 28 giorni.

Tempi di attesa:

suini: carni ed organi: due giorni;

latte: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

06A05362

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Cyclix Suini».

Estratto decreto n. 44 del 10 maggio 2006

Procedura mutuo riconoscimento n. DE/V/0112/001 del 23 novembre 2005.

Specialità medicinale per uso veterinario CYCLIX SUINI.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: Intervet International GmbH - Feldstrasse 1A - 85716 Unterschleissheim - Germania.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103764015.

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: cloprostenolo sodico 92 mcg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: scrofe.

Indicazioni terapeutiche: induzione o sincronizzazione del parto (entro 16-34 ore) dal centotredicesimo giorno di gravidanza in poi (il giorno 1° di gravidanza corrisponde all'ultimo giorno di inseminazione naturale o artificiale).

Validità: tre anni.

Dopo la prima apertura il prodotto può essere conservato per ventotto giorni.

Tempi di attesa: suini: carni ed organi: due giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

06A05363

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sodio Bicarbonato 8,4%»

Estratto decreto n. 45 del 16 maggio 2006

Medicinale veterinario prefabbricato SODIO BICARBONATO 8,4% soluzione perfusionale.

Titolare A.I.C.: Panpharma S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Flumeri (Avellino), Z.I. ASI Valle Ufita - codice fiscale n. 02102050644.

Produttore: officina Panpharma sita in Flumeri (Avellino), Z.I. ASI Valle Ufita.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

- sacca da 500 ml - A.I.C. n. 103802017;
- sacca da 1000 ml - A.I.C. n. 103802029.

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principio attivo: sodio bicarbonato 84 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: nel trattamento degli stati acidosi metabolica e respiratoria, nelle perdite intestinali di bicarbonato (diarrea) e nello shock.

Specie di destinazione: bovini, equini, suini, ovini, caprini, cani e gatti.

Tempi di attesa: zero giorni.

Validità: ventiquattro mesi in confezione integra, correttamente conservata.

Da utilizzare subito dopo la perforazione del contenitore, eventuali residui non possono essere riutilizzati.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05364

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cevazuril»

Estratto decreto n. 46 del 16 maggio 2006

Specialità medicinale per uso veterinario CEVAZURIL, soluzione orale.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a. con sede legale in Agrate Branza (Milano), via Colleoni n. 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Produttore: officina Ceva Santè Animale - Z.I. de Tres le Bois - B.P. 372 - Loudeac Cedex (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

- bottiglia 100 ml - A.I.C. n. 103763013;
- bottiglia da 1 litro - A.I.C. n. 103763025;
- bottiglia da 5 litri - A.I.C. n. 103763037.

Composizione: 1000 ml di prodotto contengono:

principi attivi: toltrazuril 25 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della coccidiosi sostenuta da Eimeria acervulina, Eimeria brunetti, Eimeria maxima, Eimeria necatrix, Eimeria tenella, Eimeria mivati nel pollo e Eimeria adenoides, Eimeria meleagrimitis nel tacchino.

Controindicazioni:

non somministrare a galline le cui uova sono destinate all'uso umano;

non somministrare a pollastre di età superiore a 16 settimane;

non somministrare ai riproduttori.

Specie di destinazione: pollo e tacchino.

Tempo di sospensione:

- polli: quattordici giorni, con esclusione delle galline le cui uova sono destinate al consumo umano;
- tacchini: ventotto giorni.

Validità:

in confezionamento integro correttamente conservato: trentasei mesi;

dopo la prima apertura dei contenitore: tre mesi;

la soluzione ricostituita deve essere consumata entro 24 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05365

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lincofarm 110»

Estratto decreto n. 48 del 16 maggio 2006

Premiscela per alimenti medicamentosi LINCOFARM 110.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., con sede legale e fiscale in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16, codice fiscale n. 00659370407;

Produttore: la Società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

- sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103470011;
- sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103470023.

Composizione: 1 kg di prodotto contengono:

principio attivo: lincomicina (sottoforma di sale cloridrato) 110 g;

eccipienti: semola glutinata di mais q. b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini (fino a 4 mesi).

Indicazioni terapeutiche: suini (fino a 4 mesi) : enterite necrotica superficiale, polmoniti enzootiche.

Tempo di attesa: suini: carne dodici giorni.

Validità: in confezione integra ventiquattro mesi; dopo la prima apertura la validità è di trenta giorni; l'alimento medicato deve essere consumato entro trenta giorni dalla preparazione.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05367

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiramicina 10% Liquido»

Estratto decreto n. 49 del 16 maggio 2006

La tito1arità del medicinale veterinario: SPIRAMICINA 10% LIQUIDO:

tanica da 1 Kg - A.I.C. n. 103408011;

tanica da 5 Kg - A.I.C. n. 103408023,

fino ad ora registrato a nome della società Biovet Europe S.r.l. di Barletta è ora trasferita alla società Nuova ICC S.r.l., sita in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7/B.

Le fasi della produzione, ora sospesa, verranno autorizzate con provvedimento successivo.

Il medicinale veterinario in questione resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05368

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «AquaVac Bocca Rossa».

Estratto decreto n. 47 del 16 maggio 2006

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0210/001

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica AQUAVAC BOCCA ROSSA vaccino contro lo malattia della bocca rossa.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough Ltd con sede in Herfordshire (Regno Unito), rappresentata in Italia dalla Schering-Plough SpA con sede in Milano, via Ripamonti n. 89 - codice fiscale n. 00889060158.

Produttore: officina CZ Veterinaria SA, Aptdo 15, 35400 Porrino, Pontevedra (Spagna). Le operazioni terminali di confezionamento saranno eseguite dalla Schering-Plough Ltd. sita in Breakspear Road Soutth, Harefield, Middlesex, UB9 6LS (Regno Unito) o in alternativa dalla Aquaculture Vaccines Ltd, 24-26 Gold Street, Saffron Walden, Essex CB 10 1 EJ (Regno Unito). Il rilascio dei lotti sarà effettuato dalla Schering-Plough Ltd., Breakspear Road Soutth, Harefield, Middlesex, UB9 6LS (Regno Unito).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone in polietilene da 1000 ml - A.I.C. n. 103755017.

Composizione:

principio attivo: cellule batteriche inattivate di Yersinia ruckeri (ceppo Hagerman tipo 1) RPS (*) $\geq$ 75% dopo la vaccinazione (*) (percentuale relativa alla sopravvivenza nella trota iridea);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: trota iridea (Onchorynchus mykiss).

Indicazioni terapeutiche: per ridurre la mortalità di malattia della bocca rossa (ERM) causata da Yersinia ruckeri ceppo Hagerman tipo 1, in avannotti di trota iridea, aventi peso di almeno 2 grammi o superiore.

Validità: ventiquattro mesi in confezione integra.

Utilizzare immediatamente l'intero contenuto una volta aperto il flacone e non conservare flaconi parzialmente inutilizzati.

Tempi di sospensione: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

06A05366

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Solubenol 100 mg/g».

Estratto decreto n. 50 del 19 maggio 2006

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0160/001

Specialità medicinale per uso veterinario SOLUBENOL 100 mg/g emulsione orale.

Titolare A.I.C.: ditta Janssen Animal Health B.V.B.A.con sede in Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse (Belgio).

Produttore: officina Sanico B.V. sita in Belgio, Veedijk 59, B-2300 Turnhout.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

- scatola da 2 buste da 20 g - A.I.C. n. 103810014;
- scatola da 24 buste da 20 g - A.I.C. n. 103810026;

- scatola da 1 busta da 100 g - A.I.C. n. 103810038;
- scatola da 5 buste da 100 g - A.I.C. n. 103810040;
- scatola da 1 busta da 500 g - A.I.C. n. 103810053;
- scatola da 5 buste da 500 g - A.I.C. n 103810065.

Composizione: 1 grammo contiene:

principio attivo: flubendazolo 100 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini e polli (ovaiole, da riproduzione e pollastre).

Indicazioni terapeutiche:

nei polli: trattamento delle elmintiasi provocate da ascaridia galli (stadio adulti), heterakis gllinarum (stadi adulti), capillana spp. (stadi adulti);

nei suini: trattamento delle elmintiasi provocate da ascaris suum (stadi adulti e larvali intestinali).

Tempi di sospensione:

carne e visceri:

- polli 4 giorni;
- suini 4 giorni;

uova: zero giorni,

Validità:

trentasei mesi in confezione integra

un giorno dopo diluizione.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha efficacia immediata.

06A05369

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Suvaxyn M. HYO».

Estratto provvedimento n. 83-bis del 27 aprile 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica SUVAXYN M. HYO.

Confezioni:

- 1 flacone in polietilene da 100 ml (50 dosi) - A.I.C. n. 102258011;
- 10 flaconi in polietilene da 100 ml cad (50 dosi) - A.I.C. n. 102258023.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a. con sede in Aprilia (Latina), via Nettunense km. 20,300 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - richieste due nuove confezioni.

Si autorizza l'immissione in commercio delle seguenti due nuove confezioni:

- 1 flacone in polietilene da 250 ml (125 dosi) - A.I.C. n. 102258035;
- 10 flaconi in polietilene da 250 ml (125 dosi) - A.I.C. n. 102258047.

La validità delle due nuove confezioni (A.I.C. n. 102258035 e n. 102258047) è di ventiquattro mesi, mentre per le confezioni da 100 ml (già autorizzate A.I.C. n. 102258011 e n. 102258023) resta di trenta mesi. Per tutte le confezioni dopo la prima apertura del flacone il vaccino deve essere usato immediatamente.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio (A.I.C. n. 102258011 e n. 102258023) relativamente alla validità dopo la prima apertura, devo essere effettuato entro centottanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05370

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ivogell»

Estratto provvedimento n. 96 del 10 maggio 2006

Specialità medicinale per uso veterinario IVOGELL, nelle confezioni:

flacone 50 ml - A.I.C. n. 102081015;

flacone 250 ml - A.I.C. n. 102081027.

Titolare A.I.C.: Intervet productions S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: «Line Extentions»: nuova specie animale.

È autorizzata la variazione di tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'estensione d'uso alla specie ovina con tempi di sospensione per le carni di sette giorni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05371

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dodicile»

Estratto provvedimento n. 101 del 16 maggio 2006

Specialità medicinale per uso veterinario DODICILE soluzione vitaminica iniettabile.

Confezioni:

- 10 flaconi da 10 ml - A.I.C. n. 101749012;
- flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101749036;
- flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101749051.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. - con sede legale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - aggiornamento parte II dossier.

Si autorizza la variazione della composizione qualitativa del materiale di confezionamento primario da vetro di tipo I a vetro di tipo II.

Si autorizza inoltre la validità dopo la prima apertura del flacone che è di ventotto giorni. L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio, relativamente alla validità dopo la prima apertura, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05372

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Alizin».

Estratto provvedimento n. 102 del 16 maggio 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ALIZIN soluzione iniettabile nelle confezioni:

fiala da 5 ml - A.I.C. n. 103660015;

fiala da 10 ml - A.I.C. n. 103660027;

fiala da 30 ml - A.I.C. n. 103660039.

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0187/001/1B/003 del 6 aprile 2006.

Titolare A.I.C.: Società Virbac S.A., 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 Carros Cedex-Francia.

Oggetto del provvedimento: variazioni tipo IB: aggiunta nuova confezione.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo IB concernente l'aggiunta di una nuova confezione e, precisamente: 10 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 103660041.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

06A05373

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Glucosio 5% e 33%».

Estratto provvedimento n. 104 del 19 maggio 2006

Medicinale veterinario GLUCOSIO 5% E 33% soluzione iniettabile.

Confezione: flacone di polipropilene da 500 ml al 33% - A.I.C. n. 103698039.

Titolare A.I.C.: S.A.L.F. S.p.a. - Laboratorio Farmacologico con sede in Cenate Sotto (Bergamo), via Marconi n. 2 - codice fiscale n. 00226250165.

Oggetto del provvedimento: modifica del regime di dispensazione.

Il medicinale veterinario deve essere posto in commercio con il seguente regime di dispensazione: «da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in copia unica», limitatamente alla confezione da 500 ml al 33% - A.I.C. n. 103698039.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05374

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Altadol»

Estratto provvedimento n. 112 del 29 maggio 2006

Medicinale veterinario ALTADOL.

Confezioni:

50 mg compresse solubili, 30 compresse - A.I.C. n. 103703029;

50 mg compresse solubili, 100 compresse - A.I.C. n. 103703031.

Titolare A.I.C.: Società Formevet S.p.a. con sede legale in Milano, via Correggio n. 19 - codice fiscale n. 03707670968.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA n. 8b2 - Aggiunta officina rilascio e controllo lotti del prodotto finito.

Si autorizza, per le confezioni in oggetto, l'aggiunta dell'officina Abiogen Pharma S.p.a. sita in Ospedaletto (Pisa), via A. Meucci n. 36 che effettuerà le operazioni di controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento n. 114 del 29 maggio 2006

Medicinale veterinario ALTADOL.

Confezioni: 50 mg/1 ml soluzione iniettabile, 10 fiale - A.I.C. n. 103703017.

Titolare A.I.C.: Società Formevet S.p.a. con sede legale in Milano, via Correggio n. 19 - codice fiscale n. 03707670968.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - Aggiunta officina di produzione compreso il rilascio dei lotti.

Si autorizza, per la confezione in oggetto, l'aggiunta dell'officina Abiogen Pharma S.p.a. sita in Ospedaletto (Pisa), via A. Meucci n. 36, che effettuerà tutte le fasi della produzione compreso il rilascio dei lotti.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento n. 113 del 29 maggio 2006

Medicinale veterinario ALTADOL.

Confezioni:

50 mg compresse solubili, 30 compresse - A.I.C. n. 103703029;

50 mg compresse solubili, 100 compresse - A.I.C. n. 103703031.

Titolare A.I.C.: Società Formevet S.p.a. con sede legale in Milano, via Correggio n. 19 - codice fiscale n. 03707670968.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 7 - Aggiunta officina per tutte le fasi della produzione.

Si autorizza, per le confezioni in oggetto, l'aggiunta dell'officina Abiogen Pharma S.p.a. sita in Ospedaletto (Pisa), via A. Meucci n. 36, che effettuerà tutte le fasi della produzione.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05375 - 06A05376 - 06A05381

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Etrex»

Estratto provvedimento n. 115 del 29 maggio 2006

Medicinale veterinario ETREX.

Confezioni:

50 mg compresse solubili, 30 compresse - A.I.C. n. 103704021;

50 mg compresse solubili, 100 compresse A.I.C. n. 103704033.

Titolare A.I.C.: Società Formevet S.p.a. con sede legale in Milano, via Correggio n. 19 - codice fiscale n. 03707670968.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 7 - Aggiunta officina per tutte le fasi della produzione.

Si autorizza, per le confezioni in oggetto, l'aggiunta dell'officina Abiogen Pharma S.p.a. sita in Ospedaletto (Pisa), via A. Meucci n. 36, che effettuerà tutte le fasi della produzione.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento n. 116 del 29 maggio 2006

Medicinale veterinario ETREX.

Confezioni:

50 mg compresse solubili, 30 compresse - A.I.C. n. 103704021;

50 mg compresse solubili, 100 compresse - A.I.C. n. 103704033.

Titolare A.I.C.: Società Formevet S.p.a. con sede legale in Milano, via Correggio n. 19 - codice fiscale n. 03707670968.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA n. 8b2 - Aggiunta officina rilascio e controllo lotti del prodotto finito.

Si autorizza, per le confezioni in oggetto, l'aggiunta dell'officina Abiogen Pharma S.p.a. sita in Ospedaletto (Pisa), via A. Meucci n. 36, che effettuerà le operazioni di controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento n. 117 del 29 maggio 2006

Medicinale veterinario ETREX.

Confezione: 50 mg/1 ml - soluzione iniettabile - 10 fiale - A.I.C. n. 103704019.

Titolare A.I.C.: Formevet S.p.a. con sede in Milano, via Correggio n. 19 - codice fiscale n. 03707670968.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - Aggiunta officina di produzione compreso il rilascio dei lotti.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'aggiunta dell'officina «Abiogen Pharma S.p.a. sita in via A. Meucci n. 36 - Ospitaletto (Pisa), ad effettuare tutte le fasi di produzione compreso il rilascio di lotti, oltre all'officina già precedentemente autorizzata Grunenthal GmbH Zweifallerstrasse, 112-D 52224 Stolberg (Germania).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05377 - 06A05378 - 06A05379

Manuali di corretta prassi operativa elaborati ai sensi del regolamento (CE) n. 852 del 29 aprile 2004

Per l'opportuna divulgazione si comunica che il manuale di corretta prassi operativa per le Aziende della grande distribuzione organizzata redatto dalle tre organizzazioni Federdistribuzione (viale Majno n. 42 - 20129 Milano - fax 02/6551169) - A.N.C.C. - A.N.C.D. è stato valutato conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 dal Ministero della salute con il supporto dell'Istituto superiore di sanità ed inviato alla Commissione Europea.

06A05443

Revoca di registrazione di presidio medico chirurgico «Silflay D»

Con il decreto n. DGFDM-VII/3090 del 25 maggio 2006 è stata revocata, d'ufficio, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

presidio medico chirurgico SILFLAY D;

registrazione 3545;

titolare autorizzazione in commercio: società Silchim, con sede in Roma via di Tor Sapienza, 172.

Motivo della revoca: parere sfavorevole alla conferma della registrazione del presidio in questione espresso dall'Istituto superiore di sanità in data 6 aprile 2004.

06A05406

Revoca di registrazione di presidio medico chirurgico «Trukid Abbattente»

Con il decreto n. DGFDM-VII/412 del 25 maggio 2006 è stata revocata, d'ufficio, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

presidio medico chirurgico TRUKID ABBATTENTE;

registrazione 3231;

titolare autorizzazione in commercio: società Sidol S.p.a., con sede in Firenze via della Torretta, 16.

Motivo della revoca: parere sfavorevole alla conferma della registrazione del presidio in questione espresso dall'Istituto superiore di sanità in data 22 luglio 2004.

06A05407

Revoca di registrazione di presidio medico chirurgico «Insetticida Atomizzato Killing Polvere (s)»

Con il decreto n. DGFDM-VII/2871 del 25 maggio 2006 è stata revocata, d'ufficio, la registrazione del sottoindicato presidiio medico chirurgico:

presidio medico chirurgico INSETTICIDA ATOMIZZATO KILLING POLVERE (s);

registrazione 12336;

titolare autorizzazione in commercio: società Farmol-Safca S.p.a., con sede in Gorle (Bergamo) via Montebianco, 6 - codice fiscale 00226350163.

Motivo della revoca: parere sfavorevole alla conferma della registrazione del presidio in questione espresso dall'Istituto superiore di sanità in data 6 aprile 2004.

06A05408

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Inquadramento dei dirigenti di prima e di seconda fascia nel ruolo dirigenziale, costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, si rende noto quanto segue:

sul sito Internet: http://www.welfare.gov.it è pubblicato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 maggio 2006, munito delle presa d'atto dell'Ufficio centrale del bilancio n. 620 del 16 maggio 2006, con il quale si provvede con decorrenza dal 14 maggio 2004 all'inquadramento dei dirigenti di prima e seconda fascia nel ruolo dirigenziale dell'ex Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

06A05459

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Procedura per l'abilitazione degli Organismi di certificazione dei CRB e riconoscimento di biobanche «Centro di risorse biologiche»

Con decreto 15 maggio 2006 del Ministero delle attività produttive, ora Ministero dello sviluppo economico, sono state determinate le procedure per l'abilitazione degli organismi di certificazione dei CRB ed il riconoscimento di biobanche «Centro di risorse biologiche». Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito del Ministero all'indirizzo www.attivitaproduttive.gov.it, con passaggio nelle «NEWS» e in via continuativa nella sezione «IN EVIDENZA».

06A05401

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 27 maggio 2005 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Contratto di filiera tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e la OP Marollo S.C.P.A. (Deliberazione n. 41/05)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 del 9 maggio 2006).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 del 9 maggio 2006, alla pag. 56, nelle premesse, nella prima colonna, al terzultimo capoverso, dove è scritto: «... di cui all'art. *67*.3.c) del Trattato CE.», leggasi: «... di cui all'art. *87*.3.c) del Trattato CE».

06A05521

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-133) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **320,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.